

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*/A 129

SEDE CONSULTIVA:

DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia. C. 1802 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e rinvio*) 129

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 133

SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 691, C. 1377, C. 1448 e C. 1504 – Adozione del testo base*) 136

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione*) 139

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 ottobre 2008.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 10.45, dalle 15 alle 15.05 e dalle 18.15 alle 18.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.

C. 1802 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In proposito, fa presente che si soffermerà più diffusamente sulle disposizioni attinenti alle competenze della XI Commissione. L'articolo 1, al comma 1, autorizza, dal 21 settembre al 31 dicembre 2008, la spesa di 2.058.424 euro per la partecipa-

zione di personale delle Forze armate alla missione EUMM Georgia di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio. Ai sensi del successivo comma 2, al personale impegnato nella missione si applicano disposizioni contenute nel precedente decreto-legge n. 8 del 2008, recante Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali e, in particolare: l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2 e 4, che recano disposizioni sul trattamento economico del personale impiegato nelle missioni; l'articolo 4, comma 6, che reca disposizioni relative alla valutazione del servizio prestato in missioni internazionali; l'articolo 4, comma 10, che effettua ulteriori rinvii normativi; l'articolo 5, che reca disposizioni in materia penale; l'articolo 6, che reca disposizioni in materia contabile.

Ricorda al riguardo, più dettagliatamente, per quanto concerne le menzionate disposizioni relative al trattamento economico e giuridico del personale impiegato nelle missioni, che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal medesimo provvedimento l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. In particolare, la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, missione PESD in Kosovo e ALTHEA, nei Balcani, UNMIK, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, UNAMID e EUFOR Tchad/RCA, in Africa, e MINUSTAH ad Haiti. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio

nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, gli importi riguardanti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008 dispone, analogamente a quanto previsto nel 2007, che all'indennità di cui al comma 1, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006. L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008 prescrive che anche per l'anno 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, ed a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 2008 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi n. 490 del 1997 e n. 298 del 2000 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-

legge n. 451 del 2001, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata 'Enduring Freedom', per la disciplina delle missioni internazionali.

L'articolo 2 reca l'autorizzazione di spesa in relazione alla partecipazione del personale civile alla citata missione EUMM Georgia.

In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2008, la spesa di 86.955 euro per la partecipazione di personale civile. Come specificato dalla scheda tecnica allegata alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, si tratta di quattro unità di personale civile cui va corrisposta un'indennità pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, senza assegno di rappresentanza né aggiunta di famiglia, prevista per il posto-funzione di Primo Segretario presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel luogo di svolgimento dell'attività.

Il comma 3 autorizza, per il 2008, la spesa di 28.352 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008, ai sensi del quale l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici interessati dalla medesima norma viene calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80 per cento di quella determinata in base all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Il successivo articolo 2-bis è volto ad assicurare la proroga, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia per le quali il precedente decreto legge n. 8 del 2008 aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008. Esso autorizza, inoltre, la parteci-

pazione alla missione dell'OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto-legge.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2-bis autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 112.542.774 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL condotta dall'ONU in Libano, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del richiamato decreto legge n. 8 del 2008. Il medesimo comma 1 precisa, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a) e 2 del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il successivo comma 2 dell'articolo 2-bis autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 9.668.523 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR Althea ed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell'ambito della stessa, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 8 del 2008. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto-legge n. 8 del 2008, all'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2.

Il successivo comma 3 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 8.310.451 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Ciad e nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR TCHAD/RCA, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto legge n. 8 del 2008. Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto-legge n. 8 del 2008 e, in particolare, l'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2, nonché

quelle di cui al comma 1 lettera d) dello stesso articolo, che stabilisce che il personale in questione percepisca l'indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti. Specifica inoltre che la diaria è calcolata con riferimento a quella prevista per il Congo.

Il comma 4 autorizza dal 1° settembre al 31 dicembre 2008 la spesa di 99.999 euro per la partecipazione del personale militare italiano alla missione di osservatori militari condotta dall'OSCE in Georgia. Anche in questo caso il comma 4 stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a) e 2 del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il comma 5 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 417.102 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione, addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 10 del decreto legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008 per una spesa di 8.157.821 euro. Si tratta delle attività svolte nell'ambito della missione NATO Training Mission – Iraq.

Il comma 6 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 12.373.484 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle missioni in Afghanistan denominate ISAF, a conduzione NATO, e EUPOL Afghanistan, missione di polizia condotta dall'UE, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008.

Il comma 7 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.384.878 euro per la partecipazione italiana alle varie missioni internazionali nei Balcani. Anche la partecipazione a tali missioni era stata da ultimo rifinanziata dal decreto-legge n. 8 del 2008 (articolo 3, comma 4).

Il comma 8 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo ita-

liano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. Lo stesso comma 8 stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2 del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il comma 9 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della Missione in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007 delle Nazioni Unite in Haiti, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 24 del decreto legge n. 8 del 2008. Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le più volte richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2 del decreto legge n. 8 del 2008.

Il comma 10 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.300.000 euro per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

Il comma 11 prevede che alle missioni di cui ai precedenti commi si applichino una serie di disposizioni del decreto legge n. 8 del 2008, e precisamente l'articolo 4, commi 4-8 e comma 10, e gli articoli 5 e 6.

Il comma 12 estende la previsione dell'attribuzione della promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio, anche agli effetti economici, ai militari della Guardia di finanza deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative. Tale beneficio è riconosciuto subordinatamente al parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è determinato l'evento.

Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre il successivo articolo 4 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 29 ottobre 2008.

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 1772, approvato dal Senato, Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame. In proposito, osserva che l'articolo 1 detta una nuova disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, modificando la legge 4 maggio 1998, n. 133. Con riferimento all'ambito di applicazione della citata normativa, sono previste le seguenti novità: vengono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 133 del 1998 i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio; alle sedi disagiate possono essere trasferiti d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità; il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a cento unità, in luogo delle cinquanta stabilite dalla legislazione previgente.

Ulteriore novità concerne la definizione di trasferimento d'ufficio: ferme restando le altre condizioni stabilite dalla legge, è ora previsto che tra la sede in cui il magistrato presta servizio e quella di destinazione deve intercorrere una distanza superiore a cento chilometri. La normativa previgente richiedeva il mutamento di re-

gione e una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri.

In relazione alla definizione di sede disagiata, viene eliminato il riferimento geografico alle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: la disciplina relativa alla copertura delle sedi disagiate trova pertanto applicazione su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando, ferma restando la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, la quota di posti vacanti sia non inferiore al 20 per cento dell'organico: tale previsione è stata introdotta dal Senato.

Nell'ambito delle non più di sessanta sedi disagiate individuate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura, devono essere indicate dal medesimo organo non più di dieci sedi « a copertura immediata ». Tali sedi, destinatarie di una nuova specifica disciplina, sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

Viene quindi introdotto il nuovo istituto del « trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata », la cui disciplina è sostanzialmente mutuata da quella dettata dagli articoli 3 e 4 della legge n. 321 del 1991, relativa ai trasferimenti nelle cosiddette sedi non richieste, di cui pertanto il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione. Come già detto, le dieci sedi a copertura immediata sono individuate tra quelle rimaste vacanti per mancanza di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Questo tipo di trasferimento, al contrario del trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.

Esso può riguardare magistrati che: svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni; alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'in-

terno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato; prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. In presenza di più distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di copertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

I requisiti per il trasferimento nelle sedi a copertura immediata debbono essere posseduti simultaneamente alla data di pubblicazione della delibera di individuazione annuale delle sedi disagiate da parte del CSM.

Non possono essere trasferiti d'ufficio nelle sedi a copertura immediata magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico nonché presso altre sedi disagiate.

Il provvedimento riscrive, inoltre, la disciplina relativa all'indennità da corrispondere in caso di trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate. L'indennità mensile è fissata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. Tale indennità è corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni.

Ulteriori modifiche riguardano poi i cosiddetti benefici di « carriera » riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate.

La nuova disciplina del trasferimento d'ufficio a sedi disagiate si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimen-

to avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Al fine di evitare un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio superiore della magistratura, è soppressa la disposizione del regio decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, secondo la quale le domande di trasferimento ad altra sede conservavano validità fino ad una eventuale successiva domanda di revoca.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione che abroga l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tal modo eliminando il limite di età dei 75 anni per la copertura delle funzioni direttive, con esclusione di quelle di primo grado, per i magistrati che, dopo la sospensione del rapporto di servizio o la quiescenza anticipata, erano stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.

Più in dettaglio, rileva che la norma oggetto di abrogazione prevede che in relazione alla copertura delle più elevate funzioni direttive – da elevate di primo grado ad apicali di legittimità – per i magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge finanziaria 2004 (Legge 350 del 2003) e 2, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2004, alla data di ordinario collocamento a riposo è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età.

Al riguardo ricorda che, in relazione al limite di età per il conferimento di funzioni direttive, la legge n. 111 del 2007, riformulando l'articolo 35 del decreto legislativo 160 del 2006 ha stabilito che le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, del decreto legislativo 160 del 2006 (funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado; funzioni direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado; funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado; funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale; funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità) possono essere con-

ferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 503 del 1992 al massimo al compimento del settantacinquesimo anno di età, e hanno esercitato la facoltà di trattenimento in servizio prevista dal medesimo articolo 16, comma 1-*bis*. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio indicato non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto. Attualmente le sole funzioni direttive per il cui conferimento non è previsto un limite di età risultano, quindi, quelle direttive superiori di legittimità (presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente aggiunto e procuratore generale aggiunto presso la cassazione) e le due direttive apicali di legittimità (primo presidente e procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Tuttavia, la citata legge n. 111 del 2007, modificando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, ha posto comunque il limite di età dei settantacinque anni per la copertura delle funzioni direttive, con esclusione di quelle di primo grado, per i magistrati che, dopo la sospensione o la quiescenza anticipata, erano stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, abrogando il suddetto articolo 36, è dunque volto a rimuovere tale limite.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene norme concernenti il ruolo organico della magistratura ordinaria, con specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie. In particolare si sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B, prevista dalla legge n. 111 del 2007, recante il ruolo organico della magistratura ordinaria, confermando il nu-

mero complessivo dei magistrati in 10.151 unità, inserendovi, tra l'altro, una nuova voce che fissa il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in duecento unità.

Una specifica disciplina è quindi dettata in materia di destinazione a funzioni non giudiziarie. In particolare, per tali incarichi si prevede un limite temporale di dieci anni, anche continuativi, salvo il maggior termine previsto da specifiche disposizioni legislative. Sono fatte specificamente salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, che fissa la durata dei collocamenti fuori ruolo per incarichi di diretta collaborazione con gli organi di Governo, non oltre il limite di cinque anni consecutivi. Inoltre, si prevede che la disciplina sui limiti temporali, così come quella sui limiti numerici dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie non si applichi a quelli destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

Inoltre, si modifica il comma 1 dell'articolo 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48. La norma oggetto della modifica disponeva un aumento del ruolo organico del personale della magistratura di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. La novella recata dal decreto-legge in esame elimina il riferimento al contingente dei trecento magistrati prevedendo che, alla trattazione delle suddette controversie, sia assicurata « un'adeguata destinazione di magistrati ».

L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, estende l'applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parla-

mento, reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, affidandone la gestione a Equitalia Giustizia s.p.a.

In particolare, le nuove norme ampliano la tipologia delle risorse che affluiscono al citato Fondo, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, oltre alle risorse già indicate dal predetto decreto-legge n. 112 del 2008 (somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione; somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative; proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative), anche le somme di denaro e i proventi: che siano oggetto di sequestro, trascorsi cinque anni dalla sentenza non più soggetta a impugnazione, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione ai sensi dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale; relativi a titoli al portatore, a valori di bollo, a crediti pecuniari, a conti correnti e altre attività finanziarie oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative; depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, se non riscossi entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito; depositati presso uffici postali o banche a seguito del riparto finale in sede fallimentare, se non riscossi o reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni.

Specifiche norme riguardano poi le modalità di gestione del Fondo. Quanto alla destinazione delle risorse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono annualmente stabilite le quote da destinare in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia e, infine, all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri ammontano complessivamente ad euro 5.137.296 per l'anno 2009 e ad euro 4.785.678 a decorrere dal 2010.

L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 29 ottobre 2008.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 691, C. 1377, C. 1448 e C. 1504 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 691 d'iniziativa del deputato Prestigiacomo, recante « Modifica all'articolo 42 del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave»; C. 1377, d'iniziativa dei deputati Naccarato e Miotto, recante « Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente »; C. 1448, d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri, recante « Benefici previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari affetti da grave disabilità e C. 1504, d'iniziativa dei deputati Cazzola ed altri, recante « Disposizioni concernenti il regime contributivo dei permessi retribuiti in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili ». Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 82 e abbinata, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, fa presente che il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato ai fini dell'adozione quale testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*). Si sofferma quindi sul contenuto della proposta di testo unificato, che illustra, soffermandosi sui punti a proprio avviso più significativi. Si riferisce, in particolare, ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento, nonché ai requisiti necessari per il conseguimento dei benefici in esso previsti. Si sofferma, quindi, sull'articolo 5 della proposta di testo unificato, che reca il regime contributivo dei permessi retribuiti, sottolineando l'importanza di questo aspetto, che richiede adeguata attenzione.

Più in generale, osserva che quello in esame è un provvedimento che tiene in considerazione anche il dibattito svoltosi nella passata legislatura e che necessita di un largo consenso al fine di giungere ad un'approvazione il più possibile condivisa.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) esprime preliminarmente la propria contrarietà rispetto all'impostazione di fondo del provvedimento in esame, che giudica non equilibrato nel sistema complessivo, sottoli-

neando come il comitato ristretto, nella elaborazione della proposta di testo unificato, non abbia tenuto conto dei suggerimenti da lui formulati.

Si sofferma quindi sull'articolo 5 della proposta di testo unificato, evidenziandone la disarmonia rispetto al complessivo provvedimento. La materia dei permessi, inoltre, è oggetto in particolare del disegno di legge C. 1441-*quater*/A, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », attualmente in corso di conversione. Pur comprendendo la finalità perseguita dal relatore, ritiene che sarebbe preferibile sopprimere l'articolo 5, valutando invece l'opportunità di estendere ai lavoratori ed alle lavoratrici che si occupano dei parenti che necessitano di assistenza continua il regime vigente a tutela dei lavoratori che svolgono attività usuranti.

Esprime quindi il proprio orientamento favorevole sul comma 6 dell'articolo 1, che prevede che l'estensione del beneficio previdenziale previsto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale.

Amalia SCHIRRU (PD) osserva che la proposta di testo unificato predisposta dal comitato ristretto tiene fedelmente conto del dibattito sviluppatosi in quella sede. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 3, che reca norme in materia di contribuzione volontaria per i genitori che hanno dovuto abbandonare la propria attività lavorativa per assistere continuativamente un figlio disabile. Si tratta di una norma che dichiara di condividere, e che del resto è contenuta nella proposta di legge in oggetto C. 331, da lei presentata. Dichiara inoltre il proprio orientamento favorevole

sull'articolo 4, in materia di modalità di riconoscimento dei benefici.

Si sofferma, infine, sulla disciplina in materia di permessi, recata dall'articolo 5, che a proprio avviso potrebbe anche essere soppresso in vista della complessiva riconsiderazione di tutta la materia.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, sottolinea come la proposta di testo unificato si pone la specifica finalità di garantire una tutela di specie in ordine alle situazioni contemplate dal provvedimento in esame, che richiedono una disciplina adeguata. Si tratta di assicurare un trattamento previdenziale specifico e adeguato a favore di quei lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, che costituisce l'essenza del provvedimento in esame.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, in materia di regime contributivo dei permessi retribuiti. Al riguardo ritiene che esso sarà successivamente oggetto di esame da parte della Commissione, anche tenendo conto di come il Governo eserciterà la delega su questa materia, prevista nel disegno di legge C. 1441-*quater*/A, attualmente in corso di conversione.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che si debba predisporre una adeguata disciplina in materia di permessi, trattandosi di una questione di assoluto rilievo e delicatezza. Al fine di rendere proficuo il lavoro fin qui svolto dal relatore, che ha dovuto tenere conto in proposito delle diverse proposte di legge in oggetto, ritiene che l'articolo 5 potrebbe essere oggetto di uno specifico approfondimento da parte della Commissione nel seguito dell'esame, eventualmente tenendo conto delle osservazioni

che il Governo riterrà di formulare in proposito.

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea l'importanza di predisporre una adeguata disciplina a tutela dei lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa. Al riguardo, infatti, evidenzia come sia cambiata la vita delle persone disabili, che ora hanno un'aspettativa di vita più lunga: ciò produce evidenti ripercussioni sulla vita dei familiari che li assistono a cui, pertanto, deve essere assicurata una adeguata tutela.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo per una precisazione, sottolinea di nutrire perplessità relativamente alla norma in materia di età pensionabile. Ribadisce, in proposito, di essere favorevole ad estendere ai lavoratori ed alle lavoratrici che si occupano dei parenti che necessitano di assistenza continua il regime vigente a tutela dei lavoratori che svolgono attività usuranti.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificata predisposta dal comitato ristretto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa presente di condividere l'opportunità che il Governo assicuri la propria presenza nel corso del seguito dell'esame al fine di illustrare alla Commissione la propria posizione sui punti più significativi del provvedimento in esame. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volonté, C. 527 O. Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola).

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO
BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

**NORME IN FAVORE DEI LAVORATORI
CHE ASSISTONO FAMILIARI GRAVE-
MENTE DISABILI**

ART. 1.

(Collocamento anticipato in quiescenza).

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, purché abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Nel caso di handicap congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al servizio

sanitario nazionale, la costanza di assistenza verrà comunque calcolata dalla nascita. Il beneficio previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato e non sia ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei quindici anni di cui al primo periodo.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile come definita al comma 1 del presente articolo, presente all'interno del nucleo familiare.

4. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile, come definito al comma 1 del presente articolo, purché abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e indipendentemente dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello o sorella che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa.

6. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo verrà concesso al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale.

ART. 2.

(Norme in favore dei genitori di persone disabili gravi).

1. Limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è riconosciuta, oltre ai benefici di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, una ulteriore contribuzione figurativa, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile.

2. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, sia superiore all'unità, i benefici previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.

ART. 3.

(Contribuzione volontaria).

1. Limitatamente ai genitori che si sono dedicati al lavoro di cura e di assi-

stenza di soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge per almeno quindici anni, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.

2. Limitatamente ai genitori che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con continuità per almeno quindici anni un figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza al familiare disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.

ART. 4.

(Modalità di riconoscimento dei benefici).

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 e 2, inviano una apposita domanda all'ente previdenziale competente, riportante i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, e alla quale vengono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da

apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, articolo 1 della presente legge;

c) dichiarazione di appartenenza all'elenco dei soggetti come elencato al comma 5 dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge;

e) richiesta di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

f) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

(Regime contributivo dei permessi retribuiti).

1. In alternativa ai benefici previdenziali previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, possono richiedere le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali ore di permesso retribuite sono esonerate dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che siano rispettati i criteri di cui al comma 2.

2. Le ore di permesso retribuite, fissate in misura massima di cinquanta in un anno per non più di tre anni non necessariamente consecutivi, non possono superare la quota di un terzo del complesso delle ore di assistenza domiciliare indicate nei piani individuali riconosciuti dai servizi sociali dei comuni di residenza e prestate direttamente dal lavoratore al familiare gravemente disabile, come accertato dai competenti uffici delle aziende sanitarie locali nel riconoscere allo stesso l'indennità di accompagnamento. Un'ulteriore quota pari a un terzo delle ore di assistenza previste nel piano individuale riconosciuto per l'assistenza domiciliare al familiare disabile è posta a carico delle strutture pubbliche.

3. I periodi di assenza riconosciuti al lavoratore dipendente che assiste il familiare gravemente disabile valgono quale contribuzione figurativa. Analogo trattamento è esteso, anche per quanto riguarda la contribuzione figurativa, ai lavoratori eventualmente assunti in sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti.

4. I lavoratori autonomi che, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla presente legge, prestano assistenza a familiari gravemente disabili versano un'aliquota contributiva ridotta al 10 per cento, limitatamente a un numero di ore corrispondenti a un terzo del numero complessivo di ore di assistenza domiciliare riconosciuto e ammesso dai servizi sociali competenti di cui al comma 2.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.